



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 04 Servizio 04

**Procedimenti integrati**

**e-mail: [p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it](mailto:p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it)**

**Proposta n. 99903627  
del 24/07/2017**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento  
FST Massimo Miozzi

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04  
quale centro di responsabilita'  
in data 27/07/2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 3394 del 27/07/2017**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D. P. R. 13 marzo 2013 n. 59.  
Societa' GLOBAL TRANSPORT SERVICE S. r. l. - Impianto sito nel Comune di Anzio, via  
Goldoni n. 60 - ID Pratica n. 20758**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04**

**Dott.ssa Paola CAMUCCIO**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento FST Massimo Miozzi;

## **VISTI:**

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27/09/2007;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)"
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma.";

## **PREMESSO CHE**

- in data 13.07.2016 il SUAP del Comune di Anzio ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. 30766 del 07.07.2016, dal legale rappresentante, come in atti, della società GLOBAL TRANSPORT & SERVICE S.r.l. - C.F./P.I. 09953441004 con sede legale nel Comune di Anzio via Vittorio Alfieri n. 10 per il trattamento dei rifiuti non pericolosi e per le emissioni in atmosfera provenienti dall'insediamento

sito nel Comune di Anzio via Goldoni n. 60 destinato a svolgere attività di raccolta, trasporto, trattamento ed intermediazione di rifiuti;

- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06, che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI);

- l'istanza riguarda:

· estensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 DD.R.U. 1042 del 05.03.2012 rilasciata dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) per la quale il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel succitato atto;

· Il rinnovo della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti presentata in data 19.03.2012 ed iscrizione prot. 43507/12 del 19.03.2012 ai sensi degli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e relativa ai rifiuti: non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 5.2.1998/ pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 12.6.2002, n. 161 come da documentazione agli atti del fascicolo e pertanto si rileva che:

§ che la ditta è iscritta al numero **646** del registro delle imprese della Amministrazione Provinciale di Roma che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 per le seguenti tipologie di rifiuti 1.1,3.1,6.1,13.20;

§ che con l'istanza in oggetto la ditta ha richiesto la rinuncia delle seguenti tipologie 3.1 e 9.1 e la conferma delle tipologie 1.1, 6.1 e 13.20 confermando l'iscrizione nel registro delle imprese per la seguente tipologia di rifiuti di cui ai punti 1.1, 6.1 e 13.20 del D.M. 5.02.98, con riduzione del quantitativo per la tipologia 1.1 e l'aumento per la tipologia 13.20 ;

§ A seguito della modifica richiesta il quantitativo di lavorazione dei rifiuti risulta inferiore a quello in precedenza autorizzato;

- con nota prot. 35008 del 06.03.2017 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP del Comune di Anzio, la richiesta di documentazione integrativa per consentire la conclusione del procedimento amministrativo;

- la ditta GLOBAL TRANSPORT & SERVICE ha trasmesso la documentazione richiesta, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 0062424 del 27.04.2017;

- con nota prot. 78963 del 30.05.2017 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato a mezzo PEC, al SUAP del Comune di Anzio, a seguito di valutazioni istruttorie una richiesta di chiarimenti e adeguamento impiantistico relativo al convogliamento delle emissioni derivanti dalle operazioni di recupero previste alla tipologia 13.20 del D.M. 05.02.1998;

- la ditta GLOBAL TRANSPORT & SERVICE ha trasmesso la documentazione richiesta, ricevuta da questa Amministrazione al prot. 0093883 del 03.07.2017, proponendo l'adeguamento del sistema di aspirazione dell'area di trattamento delle cartucce di toner attraverso il convogliamento dell'aria di emissioni nel filtro a tasche con prefiltro a onda esistente.

## **Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera:**

**PRESO ATTO** che l'adeguamento del sistema di convogliamento comporterà l'introduzione di una parete aspirante dedicata alla zona di trattamento dei toner. Il gruppo filtrante rimarrà lo stesso, svolgendo la stessa funzione sia per le polveri eventualmente disperse dalla pressatura che dalla selezione di cui al trattamento della tipologia. Saranno però introdotte due valvole (serrande) di separazione dei flussi a seconda del funzionamento dei due processi (pressatura e trattamento toner) che non saranno mai attivi contemporaneamente. Il prelievo per ispezione e controllo è unico, in uscita dal gruppo filtrante nel rispetto della normativa, essendo i parametri di controllo gli stessi. Il punto di emissione pertanto rimarrà unico, definito ed esistente come punto di emissione E1;

**RITENUTO** che l'adeguamento proposto dalla società possa essere considerato come una modifica non sostanziale delle emissioni in atmosfera, non comportando una variazione quantitativa delle emissioni stesse e non producendo effetti negativi e significativi per l'ambiente;

**RITENUTO PERTANTO** di confermare la durata dell'Autorizzazione n. RU 1042 del 05.03.2012 relativa all'emissioni in atmosfera fino alla naturale scadenza del giorno 04.03.2027 e, ai fini della tacita proroga fino alla data di scadenza del presente atto, prescrivere che il gestore dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 04.03.2027 le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto. L'autorità competente si riserva sulla base di quanto sopra di revisionare le prescrizioni ai sensi del comma 5 art.5 del DPR 59/13;

## **Per quanto riguarda il trattamento rifiuti:**

**PRESO ATTO** che la società comunica che presso lo stabilimento intende proseguire ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/06 l'attività di recupero in procedura semplificata per le seguenti tipologie:

**Tipologia 1.1** “ Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi ” quantità complessiva dichiarata **20 tonnellate/anno** di cui:

**CER 150101**

**CER 150105**

**CER 150106**

**CER 200101**

**Provenienza:** quella prevista al punto 1.1.1

**Attività di recupero:** quella previsto al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

**Prodotto ottenuto:** sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 (R3), in

modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

**Tipologia 6.1** “ rifiuti plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico - chirurgici ” quantità complessiva dichiarata **17 tonnellate/anno** di cui:

**CER 150102**

**CER 200139**

**Provenienza:** quella prevista al punto 6.1.1

**Attività di recupero:** quella previsto al punto 6.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

**Prodotto ottenuto:** sarà destinato, per essere sottoposto all’operazione di recupero indicata al punto 6.1.34 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

**tipologia 13.20** “ rifiuti gruppo cartucce per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d’inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi “ quantità complessiva dichiarata **93 tonnellate/anno** di cui:

**CER 080318**

**CER 160216**

**Provenienza:** quella prevista al punto 13.20.1

**Attività di recupero:** quella previsto al punto 13.20.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R5) con le operazioni ivi previste .

**Prodotto ottenuto:** quello di cui al punto 13.20.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche : contenitore in materiale plastico e metallico con toner, inchiostro o nastro inchiostrato nelle forme usualmente commercializzate, etichettato in conformità al D.M. 28.01.1998;

|\_\_\_\_\_|

**RITENUTO** che esistono i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione n. **646**;

**PRESO ATTO** che la società ha presentato garanzia finanziaria con validità fino al 15.03.2019;

**ACCERTATO** che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della GLOBAL TRANSPORT & SERVICE S.r.l. (pratica n. 20758), con sede legale nel Comune di Anzio via Vittorio Alfieri n. 10 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con particolare riferimento al trattamento rifiuti non pericolosi e per le emissioni in atmosfera provenienti dall'insediamento sito nel Comune di Anzio via Goldoni n. 60 destinato a svolgere attività di Raccolta, trasporto, trattamento ed intermediazione di rifiuti;

**RITENUTO OPPORTUNO** allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- Planimetria prot. 0093883 del 03.07.2017;

**VERIFICATA** l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del Dirigente e del responsabile del procedimento, con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento

**DATO ATTO** che il presente atto è privo di rilevanza contabile

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

#### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, **fatte salve le verifiche, da parte dei competenti Uffici Tecnici comunali, della compatibilità urbanistica dello stabilimento in oggetto**, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della società GLOBAL TRANSPORT & SERVICE S.r.l. con sede legale nel Comune Anzio via Vittorio Alfieri n. 10 nella persona del legale rappresentante come in atti, per il trattamento rifiuti non pericolosi e per le emissioni in atmosfera provenienti dall'insediamento sito nel Comune di Anzio via Goldoni n. 60 destinato a svolgere attività di Raccolta, trasporto, trattamento ed intermediazione di rifiuti;
2. DI INTEGRARE nel presente atto la Autorizzazione n. 1042 del 05.03.2012 relativa all'emissioni in atmosfera e di confermare la durata fino alla naturale scadenza del giorno

04.03.2027 e, ai fini della tacita proroga fino alla data di scadenza del presente atto, prescrivere che il gestore dell'impianto dovrà produrre, sei mesi prima del giorno 04.03.2027, le analisi che attestino il rispetto delle prescrizioni e dei limiti imposti nonché una dichiarazione attestante le non intervenute modifiche all'impianto. L'autorità competente si riserva sulla base di quanto sopra di revisionare le prescrizioni ai sensi del comma 5 art.5 del DPR 59/13;

**C. in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la Società GLOBAL TRANSPORT & SERVICE può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.M. 186/06 e per questo è rinnovata/aggiornata/effettuata l'iscrizione al n. 646 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii/ con le seguenti prescrizioni:**

**C1.** La Società è iscritta per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei 333/11, 715/13 e 1179/12, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire,.

**C2.** Nello svolgimento dell'attività la società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa;

**C3.** Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

**C4.** le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

**C5.** Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento.

**C6.** il passaggio tra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 –Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

**C7.** relativamente alle tipologie per le quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, almeno con cadenza annuale dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9;

**C8.** La Società dovrà comunicare entro **30 giorni** dal rilascio dell'AUA alla Città Metropolitana di Roma Capitale, il quantitativo dei rifiuti per ciascun CER espressi in t/a per ogni tipologia dei rifiuti autorizzata;

**C9.** La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione dell'intero stabilimento.

**C10.** è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti

provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

**C11.** la società è tenuta a versare, entro il **30 aprile** di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone immediato riscontro alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio IV Dipartimento 4 . Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e pertanto **l'automatica decadenza dell'AUA nella parte relativa alla gestione dei rifiuti;**

**C.12** Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

**C.13** Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

**C.14** I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

**C15. Garanzie finanziarie:** Entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, la società dovrà adeguare la garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la garanzia finanziaria dovrà essere estesa per un arco temporale pari a quello di durata dell'AUA maggiorato di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

**La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta l'automatica decadenza dell'AUA nella parte relativa alla gestione dei rifiuti;**

**C15. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:**

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite in originale cartaceo dalla scrivente Amministrazione, dal Servizio che ha emanato il presente atto, e dalla stesso formalmente accettate.

**G. DI PRESCRIVERE** alla società GLOBAL TRANSPORT & SERVICE S.r.l. le seguenti condizioni di carattere generale:

**G.1** Entro **10 giorni** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società GLOBAL TRANSPORT & SERVICE S.r.l. dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale il nominativo del referente AUA per eventuali future comunicazioni, ed i relativi recapiti (pec, email, fax, telefono);

**G2.** Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

**G3.** Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

**G4.** Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

**G5.** La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

**G.6** il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

2) DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 **ha durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo emanato dal SUAP competente.**

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

Planimetria del 03.07.2017 prot. 0093883

L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione, da parte del Servizio/Ente competente, delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La società GLOBAL TRANSPORT & SERVICE S.r.l. è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

Il presente atto non esprime alcun giudizio di merito circa i pareri e atti rilasciati dai competenti Servizi/Enti, che vengono acquisiti secondo i principi della buona fede amministrativa e la cui responsabilità ricade in capo ai rispettivi responsabili del procedimento.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.

Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Paola CAMUCCIO**